



REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1** **Campo di applicazione**
- Art. 2** **Tipo delle armi in dotazione**
- Art. 3** **Numero delle armi in dotazione**

CAPO II

PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

- Art. 4** **Strumenti di autotutela**

CAPO III

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 5** **Assegnazione dell'arma**
- Art. 6** **Ritiro cautelare dell'arma**

- Art. 7** **Riconsegna dell'arma**
- Art. 8** **Servizi espliciti senza l'arma**
- Art. 9** **Modalità di porto dell'arma**
- Art. 10** **Servizi di collegamento e di rappresentanza**
- Art. 11** **Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in
supporto**

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 12** **Prelevamento e deposito dell'arma**
- Art. 13** **Doveri dell'assegnatario**
- Art. 14** **Istituzione e caratteristiche dell'armeria**
- Art. 15** **Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi**
- Art. 16** **Consegnatario e sub consegnatario di armeria**
- Art. 17** **Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria**
- Art. 18** **Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**
- Art. 19** **Registri obbligatori**
- Art. 20** **Prescrizioni per la sicurezza**

Art. 21 **Scarico armi**

Art. 22 **Controlli e sorveglianza**

CAPO V

ADDESTRAMENTO

Art. 23 **Addestramento al tiro obbligatorio**

Art. 24 **Addestramento al tiro facoltativo**

Art. 25 **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 **Norme integrative**

Art. 27 **Entrata in vigore e pubblicazione**

CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i servizi con l'arma in dotazione.
L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
3. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle definite armi comuni da sparo ai sensi della vigente normativa, è la pistola semiautomatica con calibri da 7,65 a 9 mm, sia per il personale maschile, che per il personale femminile.
2. Il Corpo può essere dotato di un massimo di 4 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza, in occasione di feste o cerimonie pubbliche. Se non assegnate in via continuativa, con provvedimento del Comandante dette sciabole sono detenute all'interno dell'armeria ovvero custodite in altro luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno del Comando.
3. È consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva,

salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui agli artt. 6 e 7.

2. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II

PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Art. 4

Strumenti di autotutela

1. In conformità alla normativa statale o regionale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi costituiscono dotazione di reparto.

2. I presidi difensivi di cui al precedente comma sono individuati dalla L.R. n.1/2005 e dal Regolamento Regionale del 29 gennaio 2016, n. 1 e ss.mm.

3. È prevista la dotazione delle manette (o fascette), di spray urticante e Baton (mazzetta distanziatrice), nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità.

4. L'assegnazione e l'impiego dei presidi difensivi è subordinato allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.

5. Quando le manette vengono usate durante il trasferimento degli arrestati o fermati per impedirne la fuga, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità nel rispetto della dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.

CAPO III

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5

Assegnazione dell'arma

1. L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Corpo:

a) cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Roma;

b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998;

c) che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.

2. A tutti gli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto e soggetto a revisione annuale, è assegnata l'arma in via continuativa.

3. Gli obiettori di coscienza eventualmente già presenti nel Corpo saranno impiegati in servizi compatibili con tale posizione, nel rispetto del presente regolamento e secondo le disposizioni del Comando.

4. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.

5. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante a tale scopo richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

Art. 6

Ritiro cautelare dell'arma

1. Il Comandante o in caso di urgenza il consegnatario di armeria ed in sua assenza il sub consegnatario, ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza, il responsabile del reparto o dell'ufficio di appartenenza o altro addetto al coordinamento e controllo, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

2. Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.

3. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento

piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

Art. 7

Riconsegna dell'arma

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario di armeria o al sub consegnatario, nei seguenti casi:

1. quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
2. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
3. all'atto del cambiamento di profilo professionale;
4. quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
5. nelle ipotesi di cui all'articolo 6;
6. quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
7. quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio di cui al successivo art. 23;
8. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 8

Servizi esplicati senza arma

Gli appartenenti al Corpo, cui non sia stata ancora assegnata l'arma o sia stata per qualsiasi ragione ritirata, compatibilmente possono ugualmente essere assegnati ai servizi di vigilanza, controllo, protezione, e di pronto intervento.

Art. 9

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Comando che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito pieno, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva pieno.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Comando è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, questa è portata in modo non visibile.

4. Il Comandante, i responsabili di Servizio e gli addetti al coordinamento e controllo possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto dell'arma gli appartenenti al Comando che siano assegnati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, ovvero nei casi nei quali le peculiarità del servizio consiglino la non ostentazione della medesima.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse o delle munizioni.
7. Il Comandante può autorizzare il personale che svolge prevalentemente o temporaneamente servizio interno, a non portare l'arma.
8. È vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
9. È vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Comando in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti, di massima senza l'arma in dotazione; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 agosto 1987, n.145, agli appartenenti al Comando cui l'arma è assegnata è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento.

Art. 11

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza l'arma in dotazione.
2. Il Sindaco, o il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.
3. Le operazioni di Polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria,

espletati dagli appartenenti al Comando in possesso della qualifica di agente di P.S. al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.

4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, secondo le previsioni del presente regolamento.

5. Il Comandante, nei casi previsti dall'art. 10 e dai precedenti commi, comunica al Prefetto di Roma ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

CAPO IV TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 12 Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata, ad inizio servizio giornaliero, in armeria previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art.19.

2. Fuori dei casi di cui all'art. 7, l'appartenente al Comando alla fine del servizio giornaliero deposita l'arma, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate nell'armeria delle sedi del Comando di Polizia Locale.

Art. 13 Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Comando cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:

1.1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;

1.2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

1.3. segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;

1.4. presentare al consegnatario o al sub consegnatario l'arma, dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;

1.5. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

1.6. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al Capo V.

2. L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:

2.1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;

2.2. custodire sempre l'arma in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;

2.3. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;

2.4. tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;

2.5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;

2.6. salvo quanto previsto al precedente punto 1.4, non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;

2.7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.

2.8. fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.

2.9. comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

Art. 14

Istituzione e caratteristiche dell'armeria

1. Le armi in dotazione e il relativo munizionamento sono custodite in apposito locale nel quale è istituita l'armeria del Comando di Polizia Locale.

2. L'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore.

3. La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto ed al Questore.

4. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando di Polizia Locale in modo tale da consentirne il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza, essa deve disporre di serrature di sicurezza agli accessi e di congegno di allarme.

5. Le porte, ove possibile, devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

6. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

Art. 15

Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi

1. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave, con chiusura del tipo a cassaforte e con serratura di sicurezza o a combinazione.
2. Le munizioni sono conservate in distinti armadi metallici di analoghe caratteristiche.
3. Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal sub consegnatario.
4. Fuori dell'orario di servizio dei medesimi, le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.
6. Nell'armeria, salvo diversa e motivata scelta del Comandante ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e ferma restando l'osservanza delle dovute misure di sicurezza, sono depositate e custodite le sciabole di cui può dotarsi il Corpo, oltre ai presidi tattici difensivi.
7. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 16

Consegnatario e sub consegnatario di armeria

1. Il Comandante nomina il consegnatario di armeria, che è responsabile della tenuta e gestione dell'armeria, dell'armamento e del munizionamento in deposito, nonché un sub consegnatario che coadiuva il consegnatario e gli subentra in caso di impedimento osservandone le direttive.

Art. 17

Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria

1. Il consegnatario ed il sub consegnatario di armeria svolgono il loro compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. 4 marzo 1987, n.145.
2. Essi in particolare curano con la massima diligenza:
 - 2.1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, delle chiavi a loro consegnate;

- 2.2. la effettuazione dei controlli giornalieri e/o periodici;
- 2.3. la tenuta dei registri e della documentazione;
- 2.4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.
3. I medesimi collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.
4. Il consegnatario ed il sub consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

Art. 18

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante, al consegnatario e al sub consegnatario di armeria.
2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario o sub consegnatario di armeria.
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 19

Registri obbligatori

1. Il responsabile di armeria deve curare la tenuta dei seguenti registri:
 - 1.1. registro di carico e scarico, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, provenienza, destinazione;
 - 1.2. registro di prelevamento e versamento, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
 - 1.3. registro delle riparazioni contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparta nonché i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
 - 1.4. registro delle ispezioni da parte del Comandante o di chi ne fa le veci.
2. Le pagine del registro di cui al punto 1.1. del presente articolo, a cura del responsabile di armeria, devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Questore, mentre quelle dei registri di cui ai punti 1.2., 1.3. ed 1.4. sono numerate e vistate dal Comandante il Corpo.

3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico con l'osservanza delle garanzie di sicurezza in materia.

Art. 20

Prescrizioni per la sicurezza

1. Nell'armeria, e nei luoghi predisposti per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza, in particolare:

1.1. le armi devono essere prelevate e versate scariche;

1.2. le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, appositamente individuato con specifico provvedimento ed in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui.

2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Comando devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario, il consegnatario o sub consegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. La sostituzione avviene a cura del consegnatario o sub consegnatario.

3. Il consegnatario e/o il sub consegnatario, per i fini di cui al comma precedente, effettuano comunque scrupolosi controlli a scadenza periodica.

4. Le munizioni in dotazione al Comando custodite negli appositi armadi, sono sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il consegnatario e/o il sub consegnatario ne ravvisino la necessità.

5. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri di addestramento solamente se a seguito di un'accurata verifica del consegnatario di armeria si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'utilizzatore, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano.

Art. 21

Scarico armi

1. Lo scarico dell'arma, quando questa non viene portata o deve essere depositata, ovvero, allorquando per motivi di servizio durante il porto della medesima si sia reso necessario incamerare un colpo, deve essere effettuato utilizzando gli appositi dispositivi di scarico armi di cui è dotato il Comando.

2. Il dispositivo per lo scarico dell'arma deve essere collocato in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, delimitato da pareti in muratura di adeguato spessore e consistenza, separato dai

locali adibiti ad ufficio e dal locale armeria, in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.

3. Il consegnatario di armeria, o in caso di suo impedimento il sub consegnatario, avranno cura di verificare periodicamente che gli avvisi di sicurezza e di uso e manutenzione, installati a corredo del dispositivo di scarico, siano mantenuti nella dovuta efficienza.

4. L'assegnatario dell'arma, durante le operazioni di scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui ed in particolare è tenuto ad osservare scrupolosamente le procedure rese note dal Comandante con apposite disposizioni operative.

5. L'arma deve essere deposta separata dal caricatore e dalla fondina.

Art. 22

Controlli e sorveglianza

1. Il consegnatario e/o sub consegnatario, svolgono costanti controlli dell'armeria, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

2. Il consegnatario e/o sub consegnatario svolgono costanti controlli dei dispositivi di scarico armi di cui si è dotato il Comando per verificarne lo stato d'uso e l'efficienza.

3. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro delle ispezioni.

4. Dovrà essere predisposta un'adeguata sorveglianza all'esterno dell'armeria per verificare costantemente le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e per ispezionare l'interno dell'armeria attraverso apposito spioncino o finestrella della porta d'accesso e/o con sistemi di videosorveglianza.

5. Il personale incaricato dovrà intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.

6. Il Comandante dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO V

Art. 23

ADDESTRAMENTO

Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli appartenenti al Comando, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale, possono essere stipulate apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
3. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
4. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Comando, in possesso della qualifica d'agente di P.S., al tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.
5. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante, anche su segnalazione del consegnatario e/o del sub consegnatario, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono comunicati al Prefetto.

Art. 24

Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 3 art.23, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

Art. 25

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 23 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Comando, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto competente per territorio, cui la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, del D.M.18 agosto 1989, n° 341, della legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, del regolamento sull'ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Locale di Monterotondo, ed ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.

Art. 27

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività. Il medesimo è comunicato al Prefetto ai sensi dell'articolo 2 comma 2° del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65.